

**IN BREVE n. 025-2012**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **UN CALVARIO PER PAGARE LE TASSE**

Dovere di ogni cittadino è quello di pagare le tasse, ma farlo impazzire per poterle pagare è però una vessazione del povero contribuente.

## **NUOVE NOZZE DEL CONIUGE SUPERSTITE**

Il diritto al trattamento di pensione cessa per il coniuge superstite e per il coniuge divorziato contraendo un nuovo matrimonio. Viene erogato un assegno una tantum pari a due annualità del trattamento in atto di pensione compresa di tredicesima mensilità (articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1945): se la pensione è stata erogata informa ridotta per l'applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 18 del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, va preso a base di calcolo per la liquidazione della doppia annualità l'importo effettivamente corrisposto.

Il diritto all'assegno da esercitarsi con domanda, si prescrive nel termine dei 10 anni (articolo 2946 del codice civile).

## **NIENTE OBBLIGO DI RESIDENZA COMUNE TRA CONIUGI**

da Sole 24 ore - risposta 1776

**D** - Sono sposata e ho chiesto la residenza in un Comune diverso da quello dove ora risiedo con il coniuge. Il Comune non vuole avviare la pratica, affermando che i coniugi devono obbligatoriamente risiedere insieme. Mi sembra di ricordare che il diritto di famiglia ammette una residenza diversa.

Se ho ragione a quale normativa devo fare riferimento?

Con mio marito abbiamo da sempre la separazione dei beni e non abbiamo immobili cointestati.

**R** - Le norme civilistiche di diritto di famiglia non consentono all'ufficiale di stato civile di rifiutare una richiesta di trasferimento di residenza a una persona per il solo fatto di essere coniugata.

Gli articoli 144, 145 e 146 del Codice civile prevedono che i coniugi concordino fra loro l'indirizzo della vita familiare e fissino la residenza della famiglia «secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa»; sono poi regolati l'intervento del giudice in caso di disaccordo e le conseguenze fra le parti in caso di allontanamento dalla residenza familiare. Deve, dunque, dedursi la possibilità di trasferimento di residenza di un coniuge, seppure tale comportamento possa astrattamente integrare, in caso di disaccordo, la sospensione dei diritti matrimoniali secondo

l'articolo 46 del Codice civile e la violazione dei doveri, con possibilità di addebito in caso di separazione giudiziale (articoli 143 e 151 Codice civile).

Conforta tale posizione la Corte di Cassazione, la quale, esaminando casi di famiglie con coniugi aventi differente residenza, ha statuito senza censurare tale realtà (sentenze 6012/2001, 13085/2003, 2109/2009).

Spetterà poi al Comune effettuare le necessarie verifiche amministrative sugli elementi oggettivi (dimora effettiva) e soggettivi (intenzione di risiedere) e, eventualmente, respingere la richiesta nel merito.

## **RIFORMA FORNERO - AVVANTAGGIATI I PENSIONANDI PROSSIMI AI 40 ANNI CONTRIBUTIVI**

Per effetto dell'introduzione col 1 gennaio 2012 del sistema contributivo pro rata i pubblici dipendenti prossimi alla anzianità massima contributiva (40 anni) potranno avvantaggiarsi nel calcolo della pensione degli eventuali anni eccedenti il massimo del servizio trovando valorizzazione ai fini pensionistici col calcolo contributivo. In passato gli anni eccedenti il massimo contributivo erano ininfluenti per il calcolo della pensione pur continuando la contribuzione piena (a fondo perso!), non incidendo nella percentuale di rendimento.

## **AGENZIA ENTRATE - STUDI DI SETTORE: PRONTI ALTRI MODELLI**

L'Agenzia delle Entrate comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 giugno 2012 di approvazione dei correttivi "crisi", sono stati messi a disposizione 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, periodo di imposta 2011, che sono parte integrante di Unico 2012.

La gamma dei modelli è così composta:

- 51 studi per il settore delle manifatture
- 61 studi per quello dei servizi
- 24 studi per i professionisti
- 70 studi per il commercio.

L'intera modulistica è stata adeguata al momento di crisi economica e tiene conto delle modifiche ai 206 studi di settore previste dal decreto ministeriale 26 aprile 2012 e degli interventi correttivi, applicabili ai medesimi studi per il solo periodo di imposta 2011, previsti dal decreto ministeriale 13 giugno 2012.

Va tenuto presente che sulla base delle novità normative introdotte dal Dl 98 del 2011, per i contribuenti che non dichiarano correttamente i dati richiesti per l'applicazione degli studi di settore, entrano in vigore sanzioni più onerose rispetto al passato.

In particolare:

- in caso di omessa presentazione del modello, si applica la sanzione amministrativa pari a 2.065 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (articolo 8, comma 1, del Dlgs 471 del 1997)
- in caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la sanzione massima e minima, prevista per l'ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap, è elevata del 50% quando viene omessa la presentazione del modello di comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore (artt. 1, comma 2-bis.1 e 5, comma 4-ter, del Dlgs 471 del 1997 e art. 32, comma 2-ter, del Dlgs 446 del 1997).

## **MINISTERO DEL LAVORO - TESTO DELL'INFORMATIVA SUGLI**

L'obbligo risaliva a un decreto del 1978 ed è già stato eliminato in caso di cessione di proprietà degli immobili.

### **ESODATI**

il testo dell'informativa sulla questione degli "esodati", che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, ha letto nell'Aula del Senato martedì 19 giugno 2012.

**IN ALLEGATO A PARTE - INFORMATIVA FORNERO AL SENATO 19.06.2012  
(documento 107)**

### **AGENZIA ENTRATE - CHIARIMENTI A QUESITI**

Con la circolare 25E del 19 giugno 2012 l'Agenzia delle Entrate fornire chiarimenti ai quesiti posti dalla stampa specializzata.

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare 25E Risposta a quesiti del 19.06.2012  
(documento 108)**

### **AFFITTI e COMUNICAZIONE ALLA PS**

L'articolo 2 del DL 20 giugno 2012 n. 79 pubblicato sulla G.U. n.142 cancella l'obbligo della comunicazione alla Pubblica sicurezza in caso di contratti di locazione o di comodato soggetti a registrazione in termine fisso.

#### **DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79**

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.

##### Art. 2 - Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta

comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.